



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Roma, 06 MAG. 2015

A tutti gli Uffici Centrali e Periferici del Ministero
Loro Sedi

OGGETTO: Sentenza T.A.R. Lazio – annullamento circolare n. 2/2014 della Funzione Pubblica

Con sentenza n. 5714 del 17.4.2015, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione Prima – ha annullato la circolare n. 2/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

La circolare in parola, cui la scrivente si era adeguata con nota prot. 5181 del 22.4.2014, prevedeva che le assenze di cui sopra dovessero essere di regola giustificate attraverso permessi per documentati motivi personali o istituti contrattuali similari o alternativi.

La sentenza del TAR, che si ricorda avere efficacia immediatamente esecutiva, ha invece sottolineato la necessità che la materia in questione sia disciplinata in atti contrattuali ed ha pertanto annullato la menzionata circolare.

Di conseguenza, nelle more della rivisitazione della disciplina e della eventuale ricezione di nuove istruzioni da parte del Dipartimento per la Funzione Pubblica, si ritiene che le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbano essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 *septies*, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente, anche da questo Ministero, con nota n. 5181 del 22.4.2014 del Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Il Direttore Generale
Jacopo Greco

Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA

C.F. 80185250588

Pec: dguf@postacert.istruzione.it

Pro: ufficio4dgru@istruzione.it

Tel. 065849



Segreteria Provinciale Vicenza

ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE

Si trasmette la nota prot. n. 7457 del 6 maggio u.s. con la quale il MIUR, in applicazione della sentenza del TAR che ha annullato la circolare n. 2 della F.P., comunica ai propri Uffici centrali e periferici, che le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, **debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizioni dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia"** che si riporta di seguito.

La nota, seppur indirizzata agli Uffici Centrali e periferici del MIUR, afferma un principio riguardante tutti lavoratori dipendenti della PA compresi i lavoratori della scuola.

Ricordiamo che il TAR, ha sottolineato che la materia delle assenze per visite specialistiche debba essere disciplinata da atti contrattuali.

Si ricorda che attualmente è aperta una trattativa all'ARAN per la definizione di un accordo quadro in materia.

Pertanto nelle more della rivisitazione della disciplina, le assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici debbono essere ricondotte esclusivamente alle disposizioni dettate dal D.lvo 165/2001, art. 55 septies comma 5 ter "assenze per malattia".

Vicenza, 07/05/2015

La Segretaria Provinciale
F.to Cupani Concettina